

MODALITA' PER L'ACCESSO AGLI SPAZI E AI SERVIZI DEL POLO TECNOLOGICO DI CAPANNORI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Capannori ha realizzato la struttura denominata “Polo Tecnologico di Capannori” (di seguito abbreviata in “Polo”) costituita da spazi, laboratori, risorse e competenze professionali organizzati per l'erogazione:
2. supportare la nascita e lo sviluppo di medie, piccole e micro imprese (come definite dalla normativa dell'Unione Europea);
3. diffondere la cultura dell'innovazione;
4. agevolare i processi del trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca verso il sistema delle imprese;
5. fornire strumenti informativi e formativi agli operatori economici;
6. fornire altri possibili strumenti di sostegno all'introduzione di innovazione nel sistema produttivo.
7. I servizi erogati attraverso il Polo sono rivolti a far nascere, sostenere e accompagnare progetti imprenditoriali che realizzano applicazioni innovative e sostenibili con riguardo non solo agli aspetti economici, ma anche ambientali e sociali.
8. Il Polo si configura come “centro di competenza” secondo l'accezione utilizzata dalla Regione Toscana.
9. IL presente disciplinare definisce i criteri per la concessione di spazi a soggetti del mondo della ricerca e del trasferimento tecnologico, nonché ad imprese innovative o che svolgono attività attrattive e sinergiche per le imprese incubate.
10. Il presente disciplinare stabilisce altresì i servizi offerti dal Polo, le modalità e le condizioni di erogazione oltre che i criteri per l'accesso agli stessi da parte degli utenti.

ART. 2 – SERVIZI EROGATI

1. I servizi erogati consistono in:
 - a) **servizi di assistenza alla nascita di progetti imprenditoriali**, intendendo per tali quelli volti ad aiutare la traduzione di idee innovative in progetti imprenditoriali sostenibili e in creazione di nuove imprese;
 - b) **servizi di incubazione**, volti allo sviluppo organizzativo e di mercato delle imprese incubate, consistenti in *servizi logistici*, intesi come utilizzo dei locali assegnati e *servizi di base*, intesi come servizi di livello minimo necessari (reception, utilizzo spazie e attrezzature a comune, fornitura elettrica ed idrica, telefonia e internet, spazio web sul sito del Polo, pulizia locali, climatizzazione, ecc.);

- c) **servizi a valore aggiunto**, intesi come servizi per lo sviluppo organizzativo, di mercato, di prodotto e di processo (servizi di mentoring, assistenza per l'accesso a strumenti di finanziamento, consulenze fiscali, sviluppo rete commerciale, internazionalizzazione, networking con soggetti che operano per l'innovazione, ecc.);
 - d) **servizi di laboratorio**, consistenti in servizi di analisi dei materiali e di ricerca applicata, mediante apposite attrezzature, per la realizzazione di nuovi materiali e la messa in atto di modalità produttive e organizzative finalizzati all'introduzione di innovazioni di prodotti e di processo nel sistema delle imprese.
2. Le attività di servizio svolte attraverso il Polo includono tutte le azioni di promozione e animazione sociale ed economica finalizzate: a diffondere la cultura dell'innovazione, ad agevolare i processi del trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca verso il sistema delle imprese, a fornire strumenti informativi e formativi agli operatori economici.
 3. Nello svolgimento di tali azioni, il Polo persegue l'ampio coinvolgimento di enti, istituti, associazioni e altri soggetti che operano negli ambiti dell'istruzione, della formazione, della sostenibilità ambientale e dei servizi per lo sviluppo socio-economico.

ART. 3 – SOGGETTI DESTINATARI DEGLI SPAZI

1. Gli spazi del Polo, eventualmente comprensivi delle corrispondenti attrezzature di laboratorio e informatiche, oltre che degli arredi, sono destinati, nel rispetto dei principi di libero accesso, parità di trattamento e trasparenza, a:
 - a) soggetti del mondo della ricerca e del trasferimento tecnologico;
 - b) soggetti e imprese che intendono sviluppare progetti imprenditoriali o di ricerca tali da configurarsi come sinergiche rispetto alle finalità del Polo;
 - c) imprese incubate.
2. In maniera non continuativa, gli spazi possono essere utilizzati nell'ambito delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 1. Gli accordi collaborazione di cui al seguente articolo 4 stabiliscono le modalità e i criteri di selezione delle imprese stesse.
3. Gli specifici ambiti produttivi a cui attengono i progetti di innovazione e trasferimento tecnologico, i progetti imprenditoriali e le imprese ammessi ai servizi e agli spazi del Polo sono prioritariamente quelle ricadenti nei settori ritenuti di interesse generale in base alla programmazione Comunale.

ART. 4 – ACCORDI DI COLLABORAZIONE

1. I soggetti e le imprese di cui all'articolo 3 comma 1 lett. a) e b) presentano un "Progetto di sviluppo". Tali Progetti sono valutati anche avvalendosi di esperti e/o commissioni appositamente nominate.
2. Con i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lett. a) e b) sono stipulati accordi di collaborazione a condizione che non costituiscano evento elusivo dell'evidenza pubblica, quale regola generale per l'affidamento di beni e servizi, e pertanto sono consentiti nel rispetto di alcuni criteri generali quali:
 - l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, comune ai partecipanti;
 - i rapporti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo possono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo esclusa la possibilità di un eventuale profitto;

- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione di servizi e l'apertura alla concorrenza.

ART. 5 – INCUBAZIONE D'IMPRESE

~~1.~~ Possone essere ammesse agli spazi di incubazione del Polo imprese già costituite che:

- ricadono nella categoria giuridica delle “start-up innovative” come definite dal D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, e s.m.i., iscritte all'apposita sezione speciale del Registro delle imprese e sono costituite da non oltre 36 mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione ai servizi di incubazione;
- pur non ricadendo nella categoria giuridica delle “start-up innovative”, si caratterizzano per la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
- sono nuove o comunque sono costituite da non oltre 36 mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione ai servizi di incubazione
- sono innovative in quanto portatrici di progetti ad alto contenuto tecnologico e/o conoscitivo.

~~2.~~ L'ammissione agli spazi di incubazione include la fruizione dei servizi di incubazione di cui all'articolo 2 comma 1 lett. b).

~~3.~~ Le imprese di cui al comma 1 sono individuati mediante avviso pubblico a cui possono partecipare anche soggetti che intendono avviare un'impresa. L'avviso ha l'obiettivo di promuovere e stimolare la nascita di idee innovative e la traduzione in progetti imprenditoriali sostenibili. L'avviso è pertanto preliminarmente rivolto a tutti i soggetti che richiedono assistenza per lo sviluppo di un “Progetto imprenditoriale” a partire dalla loro idea e all'individuazione, tra i Progetti imprenditoriali, di quelli che possono essere oggetto di incubazione.

~~4.~~ L'avviso deve contenere i criteri di selezione e i requisiti di ammissibilità agli spazi del Polo tenendo conto dei seguenti criteri principali:

- del grado di innovazione
- sostenibilità economico-finanziaria
- grado di coerenza con i settori di interesse per il Polo.

~~5.~~ L'avviso resta aperto fino ad esaurimento degli spazi o per la durata del servizio di assistenza programmato.

~~6.~~ La fruizione degli spazi e dei servizi di incubazione alle imprese prevede il pagamento di tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.

~~7.~~ La durata dell'incubazione è pari a 36 mesi o inferiore. La durata può essere prorogata fino a 12 mesi, anche successivi ai 36, in presenza di adeguata motivazione.

~~8.~~ L'impresa ammessa all'insediamento nel Polo può apportare modifiche al progetto presentato o al proprio assetto societario purché l'impresa stessa mantenga inalterati la natura del progetto presentato e le sue caratteristiche fondamentali.

~~9.~~ L'ammissione agli spazi e ai servizi del Polo Tecnologico è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi relativi alla posizione penale, fiscale e contributiva e alla moralità professionale.

~~10.~~ Le imprese formalmente costituite prima dell'ammissione ad insediarsi nel Polo devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali, né ad amministrazione controllata. Nei loro confronti non deve altresì essere stato avviato alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

ART. 6 – REVOCA DEL BENEFICIO

1. L'ammissione agli spazi del Polo e la fruizione dei relativi servizi può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) qualora il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni, prodotto documenti o effettuato comunicazioni non veritiere su a fatti o stati determinanti per l'ammissione alla selezione, salvo i conseguenti rilievi penali;
 - b) qualora il beneficiario durante la permanenza nella struttura cessi o modifichi l'attività in modo da non rendere più possibile la realizzazione del progetto o comportino variazioni sostanziali al progetto stesso tali da non potersi considerare compatibile con le finalità del Polo;
 - c) qualora il beneficiario, senza autorizzazione, apporti modifiche ai locali assegnatigli;
 - d) qualora il beneficiario, a seguito di grave negligenza, non rispetti le condizioni e gli obblighi dallo stesso sottoscritti;
 - e) qualora il beneficiario non consenta le ispezioni per verificare la rispondenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato.

ART. 7 – SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

1. Destinatari dei **servizi a valore aggiunto** sono:
 - α) le imprese, incubate e non incubate
 - β) soggetti che intendono sviluppare progetti ad alto contenuto tecnologico e/o conoscitivo.
2. Le modalità di accesso a tali servizi sono rese pubbliche.
3. Tali servizi possono essere forniti anche attraverso esperti, professionisti, società o altri soggetti esterni scelti attraverso procedure ad evidenza pubblica.

ART. 8 – SERVIZI DI LABORATORIO

1. Le imprese e i soggetti qualificati che intendono ricorrere ai servizi di laboratorio sono individuate nell'ambito dello svolgimento delle attività concordate con i soggetti gestori dei laboratori firmatari di accordi di collaborazione di cui all'art. 3.
2. Le modalità di accesso a tali servizi sono rese pubbliche con appositi avvisi.
3. Le imprese pagano le tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione sulla base dei criteri individuati dal Consiglio Comunale.

ART. 9 – AIUTI DI STATO

1. I benefici per le imprese derivanti dall'utilizzo degli spazi e dei servizi del Polo tecnologico non dovranno essere in contrasto con la normativa europea degli aiuti di stato.

ART. 10 – RISERVATEZZA

- 1.** I soggetti ospitati negli spazi del Polo forniscono le informazioni necessarie a verificare lo stato di avanzamento e lo sviluppo delle attività svolte.
- 2.** Sono tenuti a garantire la totale riservatezza delle informazioni tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti relativi all'istruttoria e valutazione delle domande di accesso ai servizi del Polo, alla gestione dei servizi stessi e all'acquisizione e trattamento dei dati relativi ai Progetti di sviluppo e ai Progetti imprenditoriali dei soggetti che utilizzano i servizi e gli spazi del Polo.